

ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 "Silvio Zavatti"

Istituto ad Indirizzo Musicale: Clarinetto – Chitarra – Flauto – Pianoforte

Viale Spazzoli, 67 47121 Forlì - tel. 0543 63074

e-mail foic827002@istruzione.it – PEC foic827002@pec.istruzione.itSito web: <https://www.ic6forli.edu.it> C.F. 92089420407-Cod. Univoco Fatt. Elettronica: UFRV2D**PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI****LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

RICHIAMATE le linee guida MIUR per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (prot. n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005);

RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna (Del. Giunta regionale n. 166/2012 del 20 febbraio 2012)

VISTA la nota USR Emilia- Romagna n. 4507 del 03 marzo 2012 "Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna".

VISTO il Protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico per le scuole della Provincia di Forlì-Cesena, sottoscritto da questa istituzione scolastica in data.....

RICHIAMATO il disposto normativo dell'art. 593, c. 2, c.p. che obbliga chiunque a intervenire in soccorso di "un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero [di] una persona ferita o altrimenti in pericolo", a prescindere dalla previa disponibilità a farlo.

ADOPTA

il seguente protocollo attraverso il quale si declinano i compiti e i ruoli delle parti interessate: esercenti la responsabilità genitoriale, medico curante, istituzione scolastica e servizio sanitario regionale.

Art. 1 - Compiti e ruolo degli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni o degli alunni maggiorenni

1. Gli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori, tutori, affidatari, ...) degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni:

- a) Presentano la richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico al Dirigente Scolastico (All.1), allegando l'autorizzazione rilasciata dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità dell'AUSL la documentazione di cui a seguire in cui il medico curante (Pediatra di Libera scelta, Medico di Medicina Generale, Specialista di riferimento) redige la prescrizione dei farmaci da somministrare in orario ed ambito scolastico, specificando l'eventuale capacità o meno dell'alunno ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco.
- b) Autorizzano espressamente il personale scolastico alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico curante sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore (All.2)
- c) Forniscono alla Scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico curante (All. 3)

- d) Si impegnano a verificare la data di scadenza del farmaco e a conferire all'Istituto, in prossimità della scadenza, una nuova confezione del farmaco.
- e) Si impegnano a comunicare alla scuola con tempestività e, dove possibile, con sufficiente anticipo, eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.

Art. 2 - Compiti e ruolo dell'Istituto

1. Il Dirigente:

- a) Valuta l'ammissibilità della richiesta e acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico. (Allegato 4); in caso di indisponibilità si procede all'applicazione dell'art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005. In difetto delle condizioni di cui all'art. 4 citato, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale ed al distretto sanitario dell'ASL territorialmente competente per la presa in carico socio-sanitaria e la tutela della salute del minore, che viene realizzata con modalità concordate con la famiglia e scuola.
- b) individua il luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione del farmaco
- c) concede eventuale autorizzazione all'accesso ai locali dell'istituto durante l'orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- d) Promuove eventuali incontri con il Medico curante, la Famiglia e la Scuola al fine di chiarire in maniera più analitica e approfondita le procedure di somministrazione
- e) richiede e costruisce il Piano di Assistenza Individualizzato, insieme al Servizio di Pediatria di Comunità, comprensivo dell'attività di "formazione/informazione in situazione", rivolta agli operatori scolastici (docenti e personale ATA) definendo le modalità operative di somministrazione, le manovre di soccorso, l'allerta al 118 e le comunicazioni con la famiglia in caso di emergenza
- f) incarica il personale che ha fornito la propria disponibilità e svolto il percorso di formazione, come Incaricati alla somministrazione e li autorizza a somministrare il farmaco
- g) di concerto con la Pediatria di comunità, organizza corsi di formazione per il personale finalizzati ad acquisire le corrette tecniche di somministrazione dei farmaci

2. Gli Incaricati alla somministrazione

- a) svolgono la formazione necessaria tenuta dalla Pediatria di Comunità
- b) attuano, in caso di necessità, quanto prescritto dal Piano di Assistenza Individualizzato, compresa la tempestiva comunicazione alla famiglia della somministrazione del farmaco
- c) segnalano tempestivamente al Dirigente l'avvenuta somministrazione

3. Gli addetti al primo soccorso, anche se non Incaricati alla somministrazione, collaborano con gli Incaricati alla somministrazione e con il personale in servizio nelle procedure di gestione delle emergenze (art. 6)

4. I docenti del consiglio di classe dell'alunno/a che necessita di somministrazione

- a) sottoscrivono l'avvenuta lettura del "Piano di Assistenza individualizzato"
- b) nel ruolo di referenti di caso di uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive comunque all'esterno dell'Istituto si assicurano che l'alunno/a abbia con sé il farmaco al momento dell'uscita da scuola e, nel caso in cui all'attività esterna non partecipi alcun docente incaricato alla somministrazione, avvisano per iscritto la famiglia dell'assenza di personale autorizzato alla somministrazione del farmaco.

5. In caso di assenza del personale scolastico che ha fornito la disponibilità alla somministrazione "Incaricati alla somministrazione" la scuola, tramite il personale presente, procede, in caso di emergenza e necessità con le modalità indicate dall'art.6

Art. 3 - Attività individuali extra-scolastiche

1. Per qualunque attività individuale svolta esternamente ai locali scolastici che non preveda la presenza di un docente accompagnatore (attività di PCTO, tirocini, orientamento in uscita, viaggi per raggiungere mete per attività didattiche esterne) e altre attività che, anche se proposte dall'Istituto, non prevedono la sorveglianza diretta dello studente minore da parte del personale dell'Istituto /o l'affidamento dello studente minore ai sensi dell'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), la scuola si solleva da ogni responsabilità, demandando all'alunno e alla sua famiglia l'eventuale somministrazione del farmaco.

Art. 4 auto somministrazione del farmaco

1. Qualora l'alunno abbia raggiunto l'autonomia nella gestione del proprio bisogno speciale di salute, gli esercenti la responsabilità genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico, supportata dalla certificazione rilasciata dalla Pediatria di comunità
2. Nella comunicazione dovrà anche essere evidenziata l'eventuale necessità di affiancamento al minore da parte del personale scolastico e in quali termini: se l'affiancamento va oltre la semplice vigilanza si applica la procedura di cui all'art. 2.

Art. 5 Somministrazione di farmaci occasionali

1. La somministrazione occasionale di farmaci da parte del personale verrà attuata, in via eccezionale, solo in presenza di una specifica richiesta scritta avanzata dalla famiglia e documentata da certificato medico.
2. Il dirigente provvederà a identificare il personale disponibile ad effettuare la somministrazione del farmaco, con le medesime modalità previste dall'art. 2, c. 1.
3. Il personale dell'Istituto non è autorizzato, salvo i casi previsti dal presente regolamento, a somministrare alcun farmaco agli studenti. In caso di necessità i genitori, dietro richiesta al Dirigente scolastico, potranno essere autorizzati a recarsi a scuola per somministrare direttamente il farmaco sotto la propria responsabilità o a prelevare eventualmente l'allievo per la somministrazione in altro luogo.

Art. 6 Gestione dell'emergenza

1. In caso di emergenza e nel caso in cui il farmaco non possa essere somministrato secondo il Piano di Assistenza Individualizzato, il personale scolastico che rileva la necessità di somministrazione, avvisa, con chiamata telefonica, nell'ordine
 - il pronto intervento sanitario (118)
 - gli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori o tutori)
 - il dirigente scolastico o, in sua assenza, un collaboratore del dirigente.
2. La suddetta modalità operativa è da attuare anche in occasione di viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività pomeridiane presso l'Istituto o altre sedi, e in tutti casi in cui gli studenti sono sotto la vigilanza e la sorveglianza del personale scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof. ssa Francesca Melagranati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)